

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
13 dicembre 2019, n. 1096

D.P.R. 10/02/2000, n. 361 – Art. 16 codice civile – d.lgs. 117/2017 s.m.i. - D.G.R. n. 1773/2018. Istanza approvazione modifiche statutarie mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche della Fondazione denominata “SPORT4TALENT ONLUS”, con sede in Taranto (Ta).

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 18 del D. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA”;
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna del Servizio programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria - oggi Sezione - ad integrazione dell'atto dirigenziale n. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la D.G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato “Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l'allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori del dipartimento;
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociale attiva e innovazione delle reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con DGR 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 01.04.2017 presso la medesima sezione;
- Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all' Ing. Vito Bavaro;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, nelle persone del dott. Egizzi Filippo e del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, emerge quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 2 – 1° comma – della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il registro delle persone giuridiche private;
- il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l'azione amministrativa

- regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera 1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i. “Riforma delle II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” e del relativo regolamento di attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione regionale approvato con DPGR n. 161/2008.
 - La Giunta Regionale con deliberazione n. 1773 del 11.10.2018, ha dettato norme di adeguamento della direttiva per l’azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore, in considerazione del d.lgs. n. 117 del 03.07.2017 che ha approvato il quadro generale della riforma del Terzo Settore che, tra l’altro richiedeva l’immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente.

Considerato che:

- Il procedimento amministrativo di modifiche statutarie su istanza del rappresentante legale della Fondazione “SPORT4TALENT ONLUS”, con sede in Taranto (Ta), trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, il 02.08.2019, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, mediante iscrizione dell’Associazione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.
- L’atto costitutivo della Fondazione “SPORT4TALENT ONLUS” con l’allegato statuto ,composto da 14 articoli, datato 8 luglio 2019, repertorio n. 23290 raccolta 11194, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano il 18.07.2019 al n. 12105/1T, a rogito della dott.ssa Monica De Paoli, Notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano e l’allegato statuto composto da 14 articoli.
- Dall’analisi della documentazione finanziario-contabile dell’Ente, emerge che il fondo di dotazione permanente, costituito da somme liquide e disponibili, ammonta a € 30.000,00 che, in seguito a valutazione effettuata dalla Sezione, si ritiene congruo e sufficiente in considerazione degli scopi statutari e della necessaria garanzia dei terzi.
- L’istanza di iscrizione ha altresì i requisiti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento regionale n. 6/2001;

RITENUTO, a conclusione dell’istruttoria condotta dal dott. Egizzi Filippo e dalla responsabile unica del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, di accogliere e concedere il nulla osta di riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione “SPORT4TALENT ONLUS”, con sede in Taranto, mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell’atto costitutivo con allegato statuto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa

a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di concedere il “nulla osta” al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, ex D.P.R. n. 361/2000, della Fondazione “SPORT4TALENT ONLUS”, con sede in Taranto, costituitasi con atto notarile il 2 luglio 2018, repertorio n. 23290 e raccolta n. 11194, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano il 18 luglio 2019 al n. 12105/1T, a rogito del dott.ssa Monica De Paoli, Notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, che si allega, unitamente allo statuto, composto da 14 articoli, al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre l’obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall’art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000.
4. Di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma “integrale” e “per estratto”, con parti oscure non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
5. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
6. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali.
7. Il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - b) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - d) sarà trasmesso in copia per estratto all’Assessore al Welfare;
 - e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”;
 - f) composto da n. 18 (diciotto) facciate, compresi degli allegati, atto costitutivo, e statuto, di cui fanno parte integrante e sostanziale, è adottato in originale. I restanti allegati citati nell’atto notarile si intendono acquisiti agli atti d’ufficio.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
Ing. Vito Bavaro

notaio *Monica De Paoli*
Milano, via Manzoni, 14
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it

Esente da imposto di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tab. B del D.P.R. 642/72

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

N. 23290 di repertorio N. 11194 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di luglio,

8 luglio 2019.

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n.14.

Davanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano, ed alla presenza dei testi, a me noti ed idonei,
Pietrobernardo Meucci

Gabriele Enrico Mario Piero Tremolada, nato a (omissis), il giorno (omissis),
residente a (omissis), via (omissis),
si è personalmente costituito

Cataldo Ruta,

(di seguito il "**Fondatore**").

Detto Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, intendendo promuovere l'istituzione di una fondazione con le finalità infra specificate, dichiara quanto segue.

1. E' costituita da Cataldo Ruta una fondazione denominata

"SPORT4TALENT ONLUS"

(di seguito anche la "**Fondazione**").

2. La Fondazione ha sede in **Taranto**.

L'indirizzo completo della Fondazione è **via Cavallotti n. 52**.

3. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 460/97, nei settori dello sport dilettantistico, della beneficenza, della formazione e dell'assistenza sociale, agendo a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali, familiari con particolare attenzione al territorio della città di Taranto.

4. La Fondazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", di seguito lo "**Statuto**".

5. A costituire il **Fondo di Dotazione** iniziale della Fondazione, il Fondatore destina la somma di **euro 30.000,00 (trentamila)** e, a costituire il **Fondo di Gestione**, i Fondatore destinano la somma di **euro 10.000,00 (diecimila)** il tutto come risulta da attestazione bancaria in data 8 luglio 2019 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "**B**".

6. Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, il Fondatore determina in **tre** il numero dei componenti del **Consiglio di Amministrazione** della Fondazione, designando a tale carica:

Cataldo Ruta,

presidente del Consiglio di Amministrazione;

Elisetta Turci,

Angela Ruta,

registrato a Milano 4

il 18 luglio 2019

al n. 12105 s. 1T

con euro 200,00

7. Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, Cataldo Ruta resta in carica a vita, Elisetta Turci e Angela Ruta restano in carica per tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio che si chiuderà il **31 dicembre 2021**.

8. Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, il Fondatore nomina quale **Organo di Controllo Monocratico e Revisore Marco Elefanti**, revisore legale iscritto nel registro con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.31bis del 21 aprile 1995, al numero 21708.

9. Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto il Sindaco Unico durerà in carica per tre esercizi e, quindi, sino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al **31 dicembre 2021**.

10. L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il **31 dicembre** di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il **31 dicembre 2019**.

11. Al Presidente vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 9 dello Statuto e sono altresì conferiti tutti i poteri necessari e opportuni per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione e l'iscrizione della Fondazione nell'Anagrafe Unica delle Onlus con facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto, qui allegato, tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

12. Le spese tutte del presente, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto, unitamente all'allegato Statuto, in presenza dei testimoni, al Comparente che lo approva e con i testimoni medesimi e me notaio lo sottoscrivono, unitamente all'allegato Statuto, dispensandomi dalla lettura dell'allegato "B" alle ore 13.00 tredici.

Consta di un foglio in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto da me e da persona di mia fiducia per una intera facciata e fin qui della presente.

F.to: Cataldo Ruta

Pietrobernardo Meucci

Gabriele Enrico Mario Piero Tremolada

Monica De Paoli

Allegato "A all'atto n. 23290/11194 di rep.

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata

"SPORT4TALENT ONLUS"

(di seguito la "**Fondazione**").

1.2 La Fondazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "ONLUS".

1.3 La Fondazione, una volta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, di seguito anche "**CTS**"), sarà denominata

"SPORT4TALENT ETS".

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Taranto**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 8 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente, per la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, avvenuta la quale il trasferimento diventa efficace a tutti gli effetti.

Una volta iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore, il trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'art. 48 del CTS.

2.2 La Fondazione, fino all'iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, esaurisce le proprie finalità nel territorio della Regione Puglia. Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore potrà operare su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 460/97, nei settori dello sport dilettantistico, della beneficenza, della formazione e dell'assistenza sociale, agendo a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali, familiari con particolare attenzione al territorio della città di Taranto.

In particolare la Fondazione intende:

- favorire il soddisfacimento dei bisogni primari e la piena realizzazione dei diritti fondamentali della persona, ivi compresi i diritti all'educazione, alla formazione e alla cultura, dei giovani che si trovino in situazione di disagio;
- promuovere la diffusione della cultura e della pratica dell'attività sportiva quale strumento finalizzato all'integrazione sociale ed al miglioramento della qualità della vita di coloro che si trovino in situazioni di svantaggio;

- sostenere e realizzare iniziative di beneficenza.

3.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione intende svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e realizzare attività sportive dilettantistiche, quali momenti socialmente formativi e di sana conservazione psico-fisica, da realizzarsi mediante l'organizzazione di iniziative di carattere sportivo competitive e non rivolte a giovani e bambini in stato di emarginazione sociale e/o economica;
- b) sostenere la realizzazione di progetti di utilità sociale ai sensi dell'art. 10, comma 2 bis del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, in particolare nell'ambito sportivo, mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1) lettera a) del citato decreto;
- c) elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà, di beneficenza e di assistenza sociale volti a favorire l'integrazione sociale dei giovani e ad aiutare i bambini e i giovani, che si trovino in situazioni di povertà o miseria, in condizioni di abbandono e comunque bisognosi;
- d) ideare, promuovere e sostenere iniziative e progetti atti a supportare i giovani, in condizione di svantaggio, nei loro itinerario educativo e formativo - professionale;
- e) in via accessoria realizzare e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni, seminari, dibattiti e convegni, con lo scopo di informare e rendere pubblici i risultati delle attività svolte.

3.3 La Fondazione potrà, inoltre, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, ed in particolare:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodatario, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
- costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Fondazione;
- promuovere o concorrere alla costituzione sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società dei medesimo tipo nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa Onlus;
- ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati;
- svolgere ogni, tipo di operazione mobiliare ed immobiliare in Italia e all'estero.

La Fondazione non potrà in ogni caso compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 3 bis

Finalità e Attività ETS

3bis.1 Successivamente all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo settore, l'articolo 3 dovrà considerarsi sostituito dal presente articolo.

3bis.2 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale nei settori di cui alle lettere i), l), t), u), e v) dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017

In particolare la Fondazione intende:

- favorire il soddisfacimento dei bisogni primari e la piena realizzazione dei diritti fondamentali della persona, ivi compresi i diritti all'educazione, alla formazione e alla cultura, dei giovani che si trovino in situazione di disagio;
- promuovere la diffusione della cultura e della pratica dell'attività sportiva quale strumento finalizzato all'integrazione sociale ed al miglioramento della qualità della vita di coloro che si trovino in situazioni di svantaggio;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, con particolare riferimento al territorio di operatività della Fondazione;
- sostenere e realizzare iniziative di beneficenza.

3bis.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione intende svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e realizzare attività sportive dilettantistiche, quali momenti socialmente formativi e di sana conservazione psico-fisica, da realizzarsi mediante l'organizzazione di iniziative di carattere sportivo competitive e non rivolte, in particolare, ai giovani e bambini in stato di emarginazione sociale e/o economica;
- b) elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà e beneficenza attraverso l'erogazione di denaro, beni o servizi destinate, direttamente o indirettamente, a favore di bambini e giovani, che si trovino in condizioni di abbandono, povertà, emarginazione sociale e comunque bisognosi;
- c) sostenere mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi, le attività di interesse generale sopra richiamate nel precedente comma 3bis.2.
- d) ideare, promuovere e sostenere iniziative e progetti atti a supportare i giovani, in condizione di svantaggio, nei loro itinerario educativo e formativo - professionale;
- e) realizzare e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni, seminari, dibattiti e convegni, con lo scopo di informare e rendere pubblici i risultati delle attività svolte.

3bis.4 La Fondazione potrà, inoltre, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, ed in particolare:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodatario, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
- costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Fondazione;
- promuovere o concorrere alla costituzione sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati;

- svolgere ogni, tipo di operazione mobiliare ed immobiliare in Italia e all'estero.

3bis.5 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3bis.6 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e risorse

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dai proventi derivanti dalle attività istituzionale e connesse ai sensi del D.Lgs. 460/97 e successivamente all'iscrizione della Fondazione al Registro Unico del Terzo Settore derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017;
- dalle raccolte di fondi tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 5

Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;

5.2 Ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chi riviste cariche sociali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni nel rispetto dei limiti di cui all'art. 10, comma 6, del D.Lgs 460/97 e successivamente all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

5.3 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “**Consiglio**”) composto da tre a cinque membri, incluso il Presidente, come segue:

- a) il Fondatore Cataldo Ruta quale componente a vita;
- b) i restanti membri, individuati inizialmente nell’atto costitutivo, sono nominati successivamente per cooptazione da parte del Consiglio in scadenza che ne determina anche il numero.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente 6.1 b) durano in carica per tre esercizi, e scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio.

6.3 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato.

6.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L’assunzione della carica di amministratore è subordinata ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull’etica professionale e sulla onorabilità;
- b) non essere stati condannati a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- c) aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della Fondazione e in generale nell’ambito dell’economia sociale o di impatto;
- d) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell’organo di controllo o revisione.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell’attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige la relazione annuale sull’attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) conferisce incarichi professionali;

- f) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- g) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- h) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- i) nomina il Segretario scegliendolo non tra i propri componenti, determinandone le funzioni e il compenso;
- j) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vice Presidente;
- k) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- l) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- m) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- n) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- o) delibera la costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017;
- p) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

7.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o,

in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 9

Presidente – Vice Presidente

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

9.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

9.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 10

Segretario

10.1 Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

10.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

10.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento

economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

10.4 Il Segretario non può essere componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Organo di Controllo e la Revisione Legale

11.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed è nominato, inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

11.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.4 Con l'iscrizione della Fondazione nel Registro degli Enti di Terzo settore, l'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

11.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

11.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione.

11.7 Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente statuto.

11.8 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 12

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

12.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31

dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente che sarà redatto secondo le linee guida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e ne darà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore, una volta istituito.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redigerà annualmente anche il bilancio sociale, secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne darà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore, una volta istituito, e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

12.2 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

12.2bis Successivamente all'iscrizione della Fondazione del registro Unico del Terzo settore il precedente comma 12.2 si intenderà sostituito dal presente. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 13

Scioglimento

13.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori e individua gli enti destinatari ai sensi del successivo comma.

13.2 Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra ONLUS con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, , secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Successivamente all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, in caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo della Fondazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ad altro Ente del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14

Norme applicabili

14. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono

richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs 460/97, il D.Lgs 117/2017 in quanto applicabile e le altre norme di legge in materia.

F.to: Cataldo Ruta
Pietrobernardo Meucci
Gabriele Enrico Mario Piero Tremolada
Monica De Paoli